



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto: Avvio del procedimento di cancellazione massiva d'Ufficio dal Registro delle Imprese di n. 114 imprese individuali, ai sensi del D.P.R. 247/2004 in combinato disposto con l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 aventi sede nelle province di Chieti e di Pescara.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Vista la Legge 29/12/1993 n. 580 così come modificata dal D.Lgs. 25/11/2016 n. 219, emanato in attuazione dell'art. 10 della legge delega 124/2015;

Dato atto che in data 29/12/2017 si è costituita la nuova Camera di Commercio Chieti Pescara, ai sensi del D.M. 25/9/2015 ed a seguito del decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.64 del 29/11/2017;

Visto il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese emanato con D.P.R. del 7 dicembre 1995 n. 581;

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 71 del 28/9/2018, con la quale è stata approvata la Macrostruttura del nuovo ente camerale;

Richiamata la deliberazione n. 121 del 18/12/2019 con cui la Giunta Camerale ha nominato Conservatore del Registro delle imprese la Dott.ssa Marta Allibardi, già Dirigente dell'Area II "Registro Imprese, Albi ed Elenchi";

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 52 del 28.03.2024 con la quale è stata definita la micro-organizzazione dell'Ente, con assegnazione a ciascun Servizio/Ufficio dei procedimenti di competenza;

Richiamata la Disposizione Gestionale n. 12 del 30/04/2024 con la quale, tra l'altro, sono stati nominati i responsabili di procedimento;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il DPR n. 445/2000 e s.m.i.;

Visto il DPR 23 luglio 2004 n. 247 "Regolamento di semplificazione del



procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese”;

Vista la Circolare MISE 3585/C;

Visto l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 2, commi 1 e 2 del citato DPR 247/2004, che testualmente recita: “1. *Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze: a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.* 2. *L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.*”;

Preso atto che Infocamere ha predisposto una procedura informatica per la gestione massiva delle cancellazioni d'Ufficio ai sensi del D.P.R. 247/2004 in combinato disposto con l'art.40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto l'elenco di n. 164 Imprese Individuali estratto il 7 marzo 2024 dalle banche dati Infocamere con tipo di incongruenza “*A82-Imprese Individuali non paganti il diritto annuale negli ultimi tre anni con Partita I.V.A. cessata*”, tuttora iscritte al Registro delle Imprese di Chieti-Pescara;

Tenuto conto, altresì, che il Responsabile del Servizio “*REA, Artigianato e Imprese individuali*”, con e-mail del 15/04/2024 ha segnalato che, all'esito dell'istruttoria nel procedimento di verifica dinamica dei requisiti degli agenti e rappresentanti di commercio ed alla regolarizzazione mecatronica, sono state individuate n. 25 Imprese Individuali con i presupposti per attivare il procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi del DPR n. 247/2004;

Ritenuto di escludere, in relazione all'istruttoria effettuata dal competente Servizio, dall'avvio del procedimento di cui trattasi n. 75 imprese individuali per le motivazioni risultanti nel fascicolo istruttorio;



Ritenuto, conseguentemente e in relazione alle verifiche effettuate dal competente Servizio, avviare la cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 247/2004, per complessive n. 114 Imprese Individuali - di cui n. 47 aventi sede nella Provincia di Chieti indicate nell'elenco "Allegato A" al presente provvedimento, di cui se ne considera parte integrante e sostanziale e n. 67 aventi sede nella Provincia di Pescara indicate nell'elenco "Allegato B" al presente provvedimento, di cui se ne considera parte integrante e sostanziale, per le quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) "*mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi*";

Considerato che l'avvio del procedimento e, successivamente, la cancellazione delle imprese che hanno cessato di operare ha, tra l'altro, il suo fondamento nella natura propria del Registro delle Imprese che è quella di preservare la chiarezza e l'ordine dello stesso, di assicurare che rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio e, non ultimo, di evitare che il permanere di imprese non più operative comporti oneri amministrativi e finanziari irrecuperabili per la gestione del medesimo;

Visto l'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 che stabilisce: "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile e risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";

Ritenuto che la modalità di notificazione ordinaria tramite raccomandata A/R, in considerazione del notevole numero di imprese interessate dal procedimento di cancellazione, risulti particolarmente gravosa per forza lavoro e costi da sostenere, e che la comunicazione di avvio del procedimento possa avvenire con modalità meno dispendiose e più agevoli nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonche' in materia di processo civile*" la quale dispone, tra l'altro, che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione all'Albo *on-line* consultabile sul sito internet della Camera di Commercio Chieti Pescara;

Preso atto del parere favorevole reso in data 23/12/2021, proc. 285/19 R.G.A.C.C. dell'allora Giudice del Registro delle Imprese circa l'applicazione dell'art. 8 comma 3 Legge n. 241/1990, acquisita al protocollo camerale con il numero 37889 del 23/12/2021;



Valutato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un periodo di quarantacinque giorni consenta di diffondere adeguatamente la notizia della procedura avviata dal competente Servizio, rappresentando una modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento valida ed efficace ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 unitamente all'annotazione, sulla visura camerale di ciascuna impresa interessata, dell'avvio della procedura di cancellazione d'Ufficio ai sensi del D.P.R. 247/2004;

Ritenuto, conseguentemente, di dover procedere all'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di complessive n. 114 Imprese Individuali, di cui n. 47 aventi sede nella Provincia di Chieti e n. 67 aventi sede nella Provincia di Pescara, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247, indicate rispettivamente nell'elenco "Allegato A" e nell'elenco "Allegato B", con indicazione per ciascuna di esse della circostanza di cui al citato art. 2, comma 1, lettera c) del DPR 247/2004, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 40 del DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, il cui comma 1 dispone che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal DPR 23 luglio 2004 n. 247 è adottato dal Conservatore;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi del capo II della Legge n. 241/1990;

DETERMINA

- 1) di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, il procedimento di cancellazione massiva d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi del DPR 23 luglio 2004 n.247 in combinato disposto con l'art. 40 del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, di complessive n. 114 Imprese Individuali di cui n. 47 aventi sede nella Provincia di Chieti indicate nell'elenco "Allegato A" al presente provvedimento, di cui se ne considera parte integrante e sostanziale e n. 67 aventi sede nella Provincia di Pescara indicate nell'elenco "Allegato B" al presente provvedimento di cui se ne considera parte integrante e sostanziale per le quali ricorrono i presupposti di cui al citato-art. 2, comma 1, lettera c) del citato DPR 247/2004;
- 2) che tutte le notificazioni della comunicazione di avvio del procedimento *de quo* alle Imprese Individuali interessate sono assolte mediante pubblicazione entro 8 giorni



del presente provvedimento all'Albo Camerale on-line per quarantacinque giorni, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Legge n. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- 3) di annotare l'informazione dell'avvio del procedimento di cancellazione *de quo* sulla posizione anagrafica Registro Imprese di ciascuna impresa interessata;
- 4) che trascorso il termine di pubblicazione, il Conservatore adotterà, ai sensi dell'art. 2 del DPR 23 luglio 2004 n. 247 in combinato disposto con l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, il provvedimento di iscrizione al Registro delle Imprese della cancellazione delle Imprese Individuali indicate negli Allegati A) e B) e per le quali non sia pervenuta opposizione ovvero la cancellazione su istanza di parte;
- 5) di dare mandato all'Ufficio competente di provvedere agli atti consequenziali nei termini di legge;
- 6) di prevedere che quanto disposto al precedente punto 1) non abbia corso nei confronti delle imprese individuali di cui agli elenchi Allegati "A" e "B", qualora *medio tempore* risultassero pratiche presentate da parte delle Imprese Individuali di cui trattasi;
- 7) che sia data comunicazione agli Ordini Professionali interessati ed alle Associazioni di categoria dell'avvio del procedimento di cancellazione d'Ufficio *de quo*;
- 8) di pubblicare per estratto all'albo *on-line* il presente atto ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69/2009.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

(Dott.ssa Maria Rosa Ciotta)

IL CONSERVATORE

(Dott.ssa Marta Allibardi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i